

COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI

PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XIV.

P A R T E U N I C A

1828.

M O D E N A

PER GLI EREDI SOLIANI

TIP. REALI.

(N. 1.)

IL MINISTRO

DI PUBBLICA ECONOMIA.

Dopo che la Commissione del Debito Pubblico ha ottenuto pei crediti della Provincia di Garfagnana verso lo Stato i necessarij schiarimenti e notizie dal Governo Lucchese e dalla Comunità di Castelnuovo, ha potuto condurre a termine la loro liquidazione sì per le somministrazioni militari dette d' alloggi, che per gli altri titoli creditorj.

È stata questa divisa in tre separati Elenchi d' ammessi, di sospesi, e di esclusi, ed i crediti, che non trovansi in alcuno de' medesimi, non sono liquidabili in forza delle massime fissate da S. A. R. il Craziosissimo Nostro Sovrano.

I predetti tre Elenchi disposti in ordine alfabetico saranno per comodo e regola de' Creditori ostensibili presso le Comunità di Castelnuovo e di Camporgiano, e nella Colonna delle osservazioni si vedrà contro ad ogni partita descritto il motivo della sospensione od esclusione del credito.

Le somministrazioni militari, ed i crediti per altri titoli infruttiferi, dedotti gli acconti ricevuti, saranno consolidati coll' annua ren-

dita del 3 per 100 dalle Lir. 200 Italiane inclusivamente in avanti; tutte poi le somme minori, come pure quelle frazioni, che s'incontrano nelle maggiori oltre le centinaje compite, si pagheranno in contante al 60 per 100.

I crediti in origine fruttiferi ammessi, compresi anche i censi, si consolideranno coll'annua rendita del 4 per 100 aggiungendo al capitale il frutto in detta regola (qualunque ne fosse lo stabilito ne'rogiti) dall'8 febbrajo 1814, fausto giorno della presa di possesso di questi Stati in nome di S. A. R., sino a tutto l'anno 1826: le surriferite rendite saranno decorribili dal 1 Gennajo 1827 prossimo scorso, e pagabili se giungeranno ad Italiane L. 50 in due rate semestrali posticipate; se poi saranno minori, in una sol rata alla fine di Dicembre di ciascun anno.

Sarà in libertà di qualsiasi Creditore il domandare l'unione di cartelle di consolidato sì proprie in origine, che acquistate con legale contratto.

Pei crediti sospesi a motivo che mancano i recapiti uniti dai Proprietarj alle insinuazioni fatte al tempo del Governo Italiano e Lucchese e non ritornati, resta assegnato da S. A. R. nel Sovrano Suo Chirografo 14 febbrajo 1827 il termine a tutto Dicembre 1829 per farne ricerca, e per presentarli; spirato il quale senza che i recapiti siano stati esibiti al Ministero, si riterranno tali crediti definitivamente esclusi dalla liquidazione.

Quanto sia poi alle partite sospese per altri motivi resta assegnato ai Creditori tutto il corrente anno, termine di rigore, ad aver presentato quanto può occorrere per toglierne la sospensione.

All'oggetto che i Proprietarj dei crediti ammessi non abbiano a portarsi alla Ragionateria del Debito Pubblico in Modena per ritirare i mandati delle somme pagabili, e quelli della rendita scaduta alla fine di Dicembre dello scorso anno 1827, verranno questi spediti a S. E. il Sig. Governatore della Garfagnana, acciò siano distribuiti dal di lui Ufficio, o da una Commissione di probe ed intelligenti persone che sarà in di lui arbitrio d'instituire per tale distribuzione.

Saranno tenuti i singoli Creditori ammessi di presentare e rilasciare all'Ufficio Governativo, o alla predetta Commissione le bolle di riscontro delle insinuazioni fatte sotto i cessati Governi, che tuttora conservassero presso di loro, come pure quella del 1814, o 1815, e dovranno inoltre presentare tutte le prove e giustificazioni dell'attuale proprietà del credito, mentre senza di ciò non verranno rilasciati i mandati di pagamento.

Sopra i mandati poi dell'annua rendita consolidata i Distributori dovranno fare l'annotazione dell'odierno Proprietario della medesima, acciò questa serva di regola alla Ragionateria per la successiva estradazione delle cartelle di consolidato.

I mandati cominceranno a distribuirsi soltanto nel primo giorno di Marzo prossimo

venturo, ed i pagamenti si faranno dal Ricevitore Provinciale in Castelnovo.

Data in Modena dal Palazzo di Residenza del Ministero di Pubblica Economia questo giorno 4 febbrajo 1828.

L. RANGONI.

FRANCESCO RICCARDI Vice-Segretario.

(N. 2.)

FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

*Duca di Modena, Reggio, Mirandola, ecc.,
Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria,
e di Boemia.*

Molti possidenti nella montagna Modonese indotti dallo spirito di un mal inteso ed effimero guadagno, sonosi da gran tempo dati in preda all'abuso di estirpare i boschi, e le macchie col dissodare eziandio i prati ed i pascoli, onde ridurre fino le più erte pendici ad un genere di coltura assolutamente contrario alla naturale posizione del suolo, per cui oltre i sommi pregiudizii derivanti alla stessa montagna dai più facili dirupamenti, ed alla pianura dal precipizio delle acque, e dall'istantaneo gonfiamento dei fiumi,

tolgono poi a se medesimi i mezzi permanenti di ricchezza, ricavabili dalla pastorizia e dal ben regolato commercio dei legnami.

Convinti Noi quindi che sia necessario reprimere siffatto ognora crescente disordine, e seguendo l'esempio de' gloriosi Nostri antenati, i quali per provvedervi fecero emanare le disposizioni pubblicate nel 10 Maggio 1729, nell' 11 Luglio 1771, nel 4 Gennajo 1772 portanti la sanzione penale fino alla confisca dei beni, e volendo per una parte premiare quelli che adattandosi ad una coltivazione confacente alla località secondano le paterne Nostre mire dirette a far risorgere la pastorizia e la floridezza de' boschi, e per l'altra togliere l'incentivo di un illusorio momentaneo lucro, Ci siamo determinati di prescrivere quanto segue.

1. Giusta il praticato in misura maggiore per le coltivazioni che si riguardano più nocive, come sono le risaje, e le valli artificiali, vogliamo istituita l'annua tassa di una Lira Italiana sopra ogni bifolca di terreno arato, o zappato e coltivato a piante annue nella montagna della Provincia di Modena soggetta all'estimo composto, quale tassa dovrà dai singoli possidenti pagarsi alle Comunità nel cui circondario esistono i fondi rispettivi, e non cesserà tale retribuzione se non quando venga dichiarato di rinunciare definitivamente a simile genere di coltura, giacchè senza di ciò sarebbe soggetto il fondo al pagamento della tassa medesima quand'anche per qual-

siasi causa rimanesse incolto per uno, o più anni.

2. Del prodotto della tassa suddetta non si varranno le Comunità che pei seguenti oggetti. 1.° per le spese di due o tre guarda boschi in ogni Comune, 2.° per compensare un Sotto-Ispettore Comunale dei boschi, 3.° per dare premii, incoraggiamenti ed ajuti a quelli che metteranno a bosco, o macchia terreni coltivati od incolti, 4.° per impiegare il rimanente del prodotto suddetto in diminuzione parziale od anche totale, se basterà, delle Sovr'imposte Comunali, e dove queste non vi fossero, o fossero così modiche che soddisfatte alle suddette restasse ancora un avanzo del ricavato dalle tasse di coltivazione, questo si verserà nella Cassa dello Stato in diminuzione dell'Imposta prediale diretta sull'estimo composto dovuto da quel Comune allo Stato, e quindi a sgravio dei censiti nel Comune stesso.

3. Le Comunità comprenderanno quindi nei loro bilanci preventivi sottoposti annualmente all'approvazione Governativa il prodotto della tassa sovr'accennata, la quale verrà esatta dai Ricevitori Comunali come le altre Imposte, e sarà egualmente ripartita alla scadenza di ogni rata della prediale dovendosi calcolare soltanto i quarti di bifolca, e trascurare le più minute frazioni.

4. L'accennata coltivazione però sarà unicamente permessa nelle precise località risultanti dalle denunce fatte nel 1820 in

seguito del Nostro editto datato 14 Dicembre 1819 a fronte sempre della tassa stabilita, ed emmessa una volta la dichiarazione di desistere dalla coltura di piante annue in uno dei fondi denunziati, non sarà lecito intraprendervela mai più in avvenire.

5. Quelli poi che d'ora in avanti si permettessero di procedere alla coltivazione di fondi in località diverse dalle denunziate saranno multati in regola di Italiane Lir 24 per ogni bifolca di terreno, e ciò se prima il fondo era a prato, o pascolo, ovvero essendo a bosco, o macchia si fosse dissodato previo il semplice taglio degli alberi, o degli sterpi, mentre se la distruzione del bosco, o della macchia avesse avuto luogo col mezzo del fuoco, abuso conosciuto sotto il nome di *fare ronchi*, allora la multa sarebbe aumentata fino a Lir. 36 Italiane.

6. Quando entro il mese di Giugno di ogni anno non venga inoltrata dichiarazione alla Comunità di desistere dalla coltura in qualche fondo, si riterrà che nel successivo proseguasi come precedentemente a coltivare i terreni già denunziati.

7. Presso ciascuna Comunità dovrà esistere l'elenco ben dettagliato desunto dalle relative denunce dei fondi coltivati nel proprio territorio, e presso ciascun Parroco quello riguardante la propria Parrocchia, da tenersi costantemente affisso in canonica per opportuna notizia di chiunque avesse interesse di esaminarlo. Un terzo delle multe cui saranno

condannati coloro che coltivassero fuori delle località denunziate, andrà ad accrescere la rendita delle rispettive Fabbricerie Parrocchiali, ed i Parrochi saranno avvertiti dalle Comunità delle dichiarazioni che verranno fatte a norma del §. 6. per desistere dalla coltura dei fondi, acciocchè siano eseguite le coerenti annotazioni nel citato elenco.

8. Toltine gli alberi posti nei campi isolatamente, od in filari a regulate distanze fra loro, e ad eccezione di quella sorta di taglio con cui si sfrondano periodicamente gli alberi privandoli dei rami colle foglie ancor verdi, onde serbarne cibo al bestiane nell'inverno, operazione che si conosce comunemente sotto il nome di *fare i vincigli*, resta vietato nei boschi, anche di privata ragione, il taglio d'ogni albero, non che delle macchie senza averne ottenuto il permesso dal Sotto-Ispettore Comunale de' boschi, il quale giusta le istruzioni che Ci riserbiamo di dare all'Ispettore Provinciale col mezzo del Governo, ed avuto riguardo alla qualità delle piante, alla loro ubicazione, ed alle altre circostanze che ritenesse l'Ispettore suddetto calcolabili, stabilirà in quanti anni abbia ad essere ripartita la recisione in ogni bosco, e prescriverà pure le altre discipline da osservarsi perchè non vada il suolo a spogliarsi di piante, e perchè abbiano a risorgerne delle nuove, al quale effetto dovranno seguirsi que' metodi che l'Ispettore medesimo reputerà espediente ingiungere nel particolare a norma delle istruzioni stesse.

9. Coloro che contravvenissero al disposto nel suddetto §. 8. andranno soggetti alla multa di Italiane Lir. 12 per ogni bifolca di terreno sopra cui avessero praticato il semplice arbitrario taglio d'alberi, o di macchie, mentre quando oltre il taglio fosse seguito anche il dissodamento del terreno, o l'incendio delle piante, resta provvisto col §. 5.

10. Alle Comunità rispettive collegialmente radunate spetterà il giudizio sulle contravvenzioni al superiormente prescritto salvo il reclamo al Governo in via d'appello, e il prodotto delle multe dovrà cedere per un terzo all'Inventore, o Denunziante, per un terzo alla Fabbriceria del luogo ove esisterà il fondo, e per l'altro terzo a favore della Cassa Comunale.

11. Viene affidata al Nostro Governatore di Modena l'esecuzione del presente editto, che avrà immediato effetto per tutto ciò che concerne la limitazione dei luoghi da coltivarli a piante annue, e riguarda il taglio dei boschi e delle macchie, poichè il pagamento della tassa contemplata al §. 1. viene protratto al principio del venturo anno 1829, TALE ESSENDO LA SOVRANA NOSTRA MENTE E VOLONTÀ.

*Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo
questo giorno 12 Aprile 1828.*

FRANCESCO.

(N. 3.)

FRANCESCO IV.

Per la grazia di Dio

*Duca di Modena, Reggio, Mirandola cc.,
Arciduca d' Austria, Principe Reale d'Ungheria,
e di Boemia.*

Censura

Riconoscendo la ognor crescente necessità di misure più efficaci, che le attualmente vigenti, per preservare gli amati Nostri Sudditi dal morale contagio, che sempre più si dilata anche da remoti paesi col facile mezzo della Stampa, mentre nel tempo medesimo col diffondersi sempre più la capacità di leggere, cresce ogni dì il numero delle persone esposte a siffatti pericoli, e prive però d'istruzione sufficiente a discernarli e ad evitarne le perniciose conseguenze; Ci siamo determinati a prendere nuove misure per tutelare i Nostri amati Sudditi dall'anzidetto contagio morale in tal guisa, che a segni esterni immediatamente possano riconoscere quelle produzioni della Stampa dalle quali non abbiano a temere nè per sè, nè pe' loro figli seduzione alcuna, sicuri che non contengono cosa contraria alla Nostra Santa Religione, ai Principi, ed ai buoni costumi.

Volendo pertanto che da queste misure non sia inceppata la circolazione di libri realmente utili, ed istruttivi, che anzi Vogliamo promos-

sa a vantaggio della vera coltura, Ordiniamo quanto segue: =

1. Stabiliamo nei Nostri Stati un Corpo di Censori composto di egual numero di Ecclesiastici e di Secolari, che per ora limitiamo al N.º di

- 6. Ecclesiast. e 6. Secolari residenti in Modena.
- 3. 3. in Reggio.
- 1. 1. in Castelnovo di Garfagnana.
- 1. 1. in Lunigiana.
- 1. 1. in Mirandola.
- 1. 1. in Carpi.
- 1. 1. in Correggio.
- 1. 1. al Finale.

Tutti li Censori saranno da Noi nominati, ma li Censori Ecclesiastici lo saranno con intelligenza de' rispettivi Vescovi Diocesari.

2. Affidiamo la Sorveglianza sulla Censura al Nostro Dipartimento d'Alta Polizia attualmente dipendente dal Marchese Luigi Coccapani Imperiali Nostro Consigliere di Stato e Governatore della Nostra Città e Provincia di Modena, il quale in ciò che riguarda la Sopravveglianza della Censura, potrà delegare in sua vece, quando e come troverà opportuno per le altre sue occupazioni d'Uffizio, il Consigliere Felice Fieri addetto al medesimo Dipartimento, presso cui sarà formata una separata Sezione, che si nominerà: *Uffizio di Sopravveglianza della Censura.*

Dovranno tutti i Censori dipendere dal predetto Consigliere di Stato in tutto ciò che riguarda l' adempimento delle Discipline di

Censura, e per di lui mezzo riceveranno le particolari istruzioni da seguirsi nell'esercizio delle loro funzioni, a tenore dell'apposito Regolamento.

Dovranno pure essere sottoposti al detto Consigliere di Stato tutti i casi dubbj, o contenziosi in materia di Censura, ed egli dovrà o risolverli, o rimandarli ai Tribunali, quando giudichi l'affare di competenza dei medesimi, o farcene Rapporto.

3. Dovendo ogni Censore essere mallevadore verso il Pubblico della sanità della dottrina contenuta nei libri da lui riveduti, presso a poco come lo è ogni Notaro esercente, della realtà e legalità delle Scritture e dei Rogiti che munisce del suo Tabellionato, Vogliamo che ogni Censore sia munito di uno Stampiglio o Bollo, colla di cui impressione si costituisce mallevadore del contenuto nel libro, e sgrava l'Autore, lo Stampatore ed il Proprietario del libro da ogni responsabilità sul suo contenuto stesso.

Per assicurare al Pubblico il vantaggio di questa garanzia, ogni libro, cioè ogni volume riconosciuto dai Censori non contenere cosa alcuna contro la Religione, nè contro i Principi, nè contro i buoni costumi, dovrà essere munito tanto nella prima, quanto nell'ultima pagina di due Stampigli o Bolli, cioè dello Stampiglio di un Censore Secolare, e dello Stampiglio di un Censore Ecclesiastico, coll'apposizione dei quali, ognuno di questi Censori avrà assunta sopra di sè la responsabilità

del contenuto del libro, che viene, per così dire, per mano loro presentato al Pubblico; e perciò il Censore Ecclesiastico assume questa responsabilità solo per quello che riguarda la Religione, ed il Censore Secolare solo per quello che riguarda i Principi ed i buoni costumi.

Questa responsabilità non deve però intendersi tale, che equivalga ad una dichiarazione del Censore, che egli professi esattamente i principj contenuti nel libro da lui ammesso, ma solo equivale ad una dichiarazione, che egli lo considera tutto innocuo al benessere della Società; e potranno quindi i Censori ammettere un libro di cui riconoscano buona la generale tendenza, comunque forse contenga qualche proposizione azzardata, purchè non sia apertamente falsa e nociva; e dovranno all'incontro escludere tal altro libro nel quale travedano una generale tendenza al male, od anche solo all'eccitare negli animi dei lettori la propensione al male, senza portar loro alcun altro reale vantaggio, ancorchè non vi si possano additare particolari proposizioni intrinsecamente condannabili.

4. Ogni Censore, che giudica che un libro sia degno di essere ammesso per la parte che lo riguarda, vi appone il suo Stampiglio, e lo restituisce così segnato al Proprietario, dopo di aver notato il titolo del libro, e il tempo, e il luogo dell'Edizione in un Elenco dei libri da lui ammessi. Se poi giudica il libro degno di essere escluso, o per essere compreso

nell'Indice dei libri proibiti dalla Santa Chiesa, o per contenere qualche cosa contraria alla Religione, ai Principi, ai buoni costumi, deve dichiararlo all'Esibitore, e ritenere il libro presso di sè per rimetterlo poi all'Uffizio di Sopravveglianza della Censura.

5. Sarà libera ad ogni Possessore di un libro la scelta dei Censori ai quali vuole affidarne la revisione, ma sarà altresì libero ad ogni Censore l'accettare, o non accettare la revisione del libro.

Qualora poi nessun Censore volesse accettare la revisione di un libro, potrà il Proprietario del medesimo ricorrere all'Uffizio di Sopravveglianza della Censura, dal quale saranno nominati i Censori, che dovranno vederlo per obbligo d'Uffizio.

6. I Proprietarij di libri non saranno obbligati a sottoporli alla Censura, che allorchè abbiano intenzione di metterli in circolazione, cioè estrarli dalla propria casa per vendita, donazione, cambio o in qualunque altro modo, o darli a leggere nella stessa casa propria; epperò dal primo giorno dell'anno 1829 in avanti chiunque nei Nostri Stati metterà in circolazione come sopra un libro antico o moderno non munito dei Bolli di Censura, incorrerà la multa di Lir. 4 Italiane per ogni volume, oltre la confisca del libro stesso.

Incorrerà la medesima pena di Lir. 4, oltre la confisca, chiunque ritenga presso di sè un volume munito dei Bolli di Censura, nel quale siano stati intrusi dei foglj.

Sarà poi punito colla multa di Italiane Lir. 100, e colla pena del carcere da uno a sei mesi, chi si permettesse simili intrusioni di foglj; ed ogni contraffazione dei Bolli di Censura sarà punita colla multa di 230 Lire Italiane, oltre la pena del carcere da sei mesi ai due anni, estendibili anche a quella della galera per egual tempo, secondo la gravezza del caso.

7. Dalla pubblicazione della presente Legge in avanti, non sarà lecito moltiplicare colla Stampa nei Nostri Stati, libri od altro, se un esemplare manoscritto, o stampato non sarà prima munito dei prescritti Bolli di Censura, e non sarà del pari permesso mettere in circolazione gli Esemplari Stampati, che non siano muniti dei Bolli medesimi. In caso di contravvenzione lo Stampatore incorrerà la multa di Lir. 1 Italiana per ogni foglio di stampa che fosse a questo modo illecitamente uscito dal Torchio, oltre quelle pene più gravi cui si facesse luogo secondo le circostanze dei casi. Incorrerà la stessa multa chi estraesse dalle Dogane foglj di Stampa non muniti dei Bolli di Censura.

8. I Proprietarij di libri esclusi dalla Censura, quando li presenteranno volontariamente ai Censori, ne riceveranno in compenso dall'Uffizio di Sopravveglianza della Censura altrettanti libri di sane massime, di quelli che esisteranno nei Magazzini dell'Uffizio, estraendoli essi medesimi a sorte: Verranno pertanto forniti al detto Uffizio i fondi neces-

sarj, perchè abbia sempre un numero abbondante di libri ammessi.

I libri esistenti alla pubblicazione della presente Legge presso i Libraj, o Negozianti di libri potranno essere dai medesimi entro il corrente Anno depositati nelle Dogane, dalle quali, quelli che non potessero essere ammessi alla circolazione, potranno essere spediti all'estero, e così sarà permesso ritornare all'estero quei libri che provenienti dall'estero stesso fossero depositati nelle Dogane, e non fossero dai Censori trovati ammissibili.

9. La Tassa per ogni apposizione del Bollo di Censura sarà di Centesimi 4 che si pagheranno nelle mani del rispettivo Censore, di modo che la Tassa per bollatura di ogni volume ammonterà in complesso a 16 Centesimi.

10. Gli Stampiglj o Bolli dei Censori saranno tutti costruiti in modo uniforme e verranno distribuiti a ciascuno dei Censori dall'Ufficio di Sopravveglianza della Censura, a cui dovranno essere restituiti dal momento che un Censore cessa di esserlo.

Questi Stampiglj saranno di due forme diverse, di modo che quelli dei Censori Ecclesiastici si distinguano da quelli dei Secolari, ed ognuno porterà il nome del rispettivo Censore.

11. Tutte le Stampe, sia da affiggersi, sia da distribuirsi a mano, che non eccedano le quattro pagine di Stampa, saranno esenti dall'obbligo di essere munite dei bolli di Cen-

sura, quando un esemplare delle medesime sia stato previamente depositato all'Ufficio di Sopravveglianza della Censura in Modena, o nelle altre Città, e Luoghi dello Stato presso l'Autorità Politica, e munito del permesso dell'Autorità Governativa, e di quello dell'Autorità Ecclesiastica, o Giudiziaria, secondo i Regolamenti, che sono ora in vigore.

I Libri d'Orazione, o d'Istruzione ad uso delle Scuole, i Messali, ed i Breviarj saranno bollati gratuitamente.

Le pubblicazioni emanate da Noi, da' Nostri Ministri, Governatori, dal Supremo Comando Militare, dall'Intendenza Camerale, dal Supremo Consiglio di Giustizia, dalle Cariche di Corte, e dalla Nostra Segreteria di Gabinetto per gli oggetti dei rispettivi Uffizj, non saranno soggette ad essere munite dei Bolli di Censura nemmeno negli originali.

12. I fogli periodici, cioè tanto le Gazzette, quanto i Giornali letterarj, saranno esenti dal Bollo di Censura, ma chiunque vorrà associarsi ad alcuno dei medesimi dovrà nominativamente domandarne il permesso all'Ufficio di Sopravveglianza della Censura, il quale manderà Nota dei permessi accordati, all'Ispettore delle Poste in Modena, o in Reggio, presso cui solo potranno farsi associazioni, affinchè questi invigilino, che detti foglj periodici non siano mandati che alle persone legittimamente autorizzate.

13. Tutte le Autorità Governative, e Giudiziarie dovranno invigilare, per la parte che

le riguarda sull' esecuzione della presente Legge, TALE ESSENDO LA SOVRANA NOSTRA MENTE E VOLONTÀ'.

*Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo
questo giorno 29 Aprile 1828.*

FRANCESCO.

(N. 4.)

NOTIFICAZIONE.

Si deduce a pubblica notizia per la coerente esecuzione il Regolamento stabilito dai Governi provinciali di Modena e Reggio, col quale sono state determinate le massime da osservarsi nell'accordare lavori alle due sponde di Secchia pel tratto, che dal Pescale estendendosi sino al ponte di Rubiera, segna il confine fra le due Provincie.

REGOLAMENTO.

Convinti i due Governi di Modena, e Reggio, che le disposizioni generalmente adottate, le quali proibiscono di lavorare negli alvei dei fiumi, e dei torrenti senza il permesso delle rispettive Superiori Autorità, abbiano duopo di speciali modificazioni per quel tratto disarginato di Secchia scorrente dal Pescale fino al ponte di Rubiera, che segna il confine fra le due Provincie, e ciò all'oggetto di far

cessare i continui reclami e le animosità, che insorgono fra i Possidenti delle opposte sponde appena che in una di esse ponesi mano a qualche lavoro, quali reclami, sebbene talvolta insussistenti, obbligano però i Governi medesimi per quella tutela che è loro demandata sui proprii amministrati, ad ordinare soventi visite di verificazioni con grave dispendio anche delle parti, le quali non giungono per questo ad essere tranquillizzate, sono venuti nell'unanime determinazione di adottare quanto segue.

1. Nessuno potrà eseguire per qualunque oggetto alcun lavoro nell'alveo, e nelle sponde della Secchia pel tronco accennato senza la reciproca approvazione dei Governi di Modena e Reggio, i quali non l'accorderanno se non dopo di aver interpellati i Possidenti dell'opposta sponda che potessero risentire influenza dai proposti lavori, e di essere persuasi che servendo al desiderio dei postulanti riescano poi innocui ad altri.

2. Si farà quindi a tale effetto nella Primavera d'ogni anno, e precisamente sul finire d'Aprile, o sul cominciare di Maggio, e per questa prima volta verso la metà di Giugno, una visita ordinaria lungo le due sponde sinistra, e destra della Secchia pel tratto ripetuto, la quale sarà diretta da un Delegato per parte di ciascun Governo, assistito per le cose d'arte dal suo Ingegnere d'ufficio, e vi dovranno pure intervenire personalmente, o col mezzo di Mandatarii tutti que' Possessori, od

Amministratori che bramassero eseguire lavori alla fronte dei rispettivi fondi qualunque ne fosse l'oggetto, assistiti pur essi quando il vogliano da particolari Ingegneri, o Periti non escluse le Comunità di Modena, e Reggio per l'oggetto de' loro canali.

3. Si esporranno dai singoli interessati in circostanza di questa visita i progetti dei lavori che intenderebbero di fare durante l'anno, sia per difendere i loro possedimenti, sia per bonificare qualche alluvione, o per qualsiasi altro scopo.

4. I Delegati dei Governi, sentite le osservazioni degli opposti frontisti, e gl'Ingegneri d'ufficio dopo le necessarie discussioni determineranno secondo le circostanze sull'ammissibilità delle domande, e sulla qualità dei lavori da concedersi col far designare le precise località in cui dovranno essere costrutti, la loro direzione, le misure, e quant'altro crederanno opportuno per evitare ogni dubietà, ed equivoco nel riconoscere in circostanza della controvisita, di cui si dirà al §. 9., se siansi oltrepassati i prefissi limiti. Stabiliranno altresì fino a qual punto abbiano ad estendersi in ciascun anno gli acquisti alle rispettive fronti, coll'impedire però quegli avanzamenti che tendessero a restringere, o restringessero soverchiamente la sezione dell'alveo, avendo puranche in ciò quei riguardi che secondo i casi, e le località riputeranno giusti, e convenienti, onde non pregiudicare gli opposti frontisti nei proprii diritti.

5. Siccome poi necessita che scorra perennemente l'acqua nei due canali di Modena, e Reggio a pubblico servizio, e per gli oggetti sanitari, così verrà stabilito dai due Delegati quali fra i lavori, che hanno lo scopo d'in-alveazione, e di difesa pei canali stessi, potranno essere immediatamente ricostrutti, e riparati dopo qualche rottura senza ulteriore domanda, e visita sopra luogo, salvo il caso, in cui per circostanze straordinarie si rendessero necessarie straordinarie providenze, segnatamente quando si trattasse di dover procedere a lavori diversi dai combinati.

6. Quando i permessi per la costruzione di questi lavori saranno chiesti nella circostanza dell'accennata ordinaria visita, le spese per l'accesso dei Delegati, e degl'Ingegneri dei due Governi staranno a carico dei Governi stessi, ma se le domande fossero inoltrate fuori dell'occasione di detta visita, allora tali spese spetterebbero a chi l'avesse causata, mentre dovrebbero anche la visita straordinaria effettuare colle regole sopra stabilite, e colla sola eccezione, che in vece di chiamare sopra luogo tutti i frontisti, basterebbe limitarsi a sentire quelli che vi avessero interesse.

7. Nel concedere simili lavori dovranno i Delegati, e gl'Ingegneri dei due Governi assicurarsi che servendo essi a vantaggio del frontista senza danno di altri, valgano parimenti a dare una costante sistemazione all'andamento del fiume in quel modo che secondo le regole dell'arte, e le particolari circostanze sarà ritenuto giusto, e conveniente stabilire.

8. In apposito disegno da redigersi all' uopo dagl'Ingegneri dei due Governi, e che dovrà comprendere l'andamento ben dettagliato delle due sponde colle rispettive alluvioni, come pure il corso dell'acqua, verranno precisamente segnati i lavori concessi, e i limiti delle bonificazioni accordate, e questo tipo servirà pure di norma per istabilire l'accennata sistemazione.

9. Mediante una controvisita che sarà eseguita ordinariamente verso la metà di Settembre d'ogni anno dai soli Ingegneri dei due Governi coll'intervento dei Possidenti nelle due sponde, o loro rappresentanti, si verificherà se nell'eseguimento dei lavori, ed in ogni altra cosa stabilita all'atto della visita, siasi mancato alle prescrizioni ingiunte in quella circostanza.

10. In caso affermativo fisseranno detti Ingegneri ciò che abbia ad essere modificato, o distrutto per ridurre le cose in conformità dello stabilito nella visita accennata, ed assegneranno per l'adempimento un conveniente perentorio termine il più breve possibile, colla comminatoria dell'esecuzione d'ufficio.

11. Siccome scorso il fissato perentorio termine suddetto si renderà necessario che i due Ingegneri medesimi eseguiscano una seconda controvisita per verificare se siasi provveduto alle mancanze rilevate nella prima, così le spese relative staranno a carico di coloro che vi hanno dato causa colle commesse trasgressioni, come a loro carico staranno le altre, cui si facesse luogo per ridurre le cose conformi allo stabilito, non escluso l'obbligo di

rifondere i danni cagionati dalla costruzione di arbitrarii lavori.

12. Similmente si farà luogo a straordinaria controvisita degl'Ingegneri dei due Governi nel caso che venisse denunciata l'esecuzione d'alcun lavoro arbitrariamente costruito, per cui fosse urgente adottare qualche sollecita provvidenza, ed anche in questo caso le spese relative starebbero a carico di chi vi avesse dato causa, o con un ricorso insussistente, o colla trasgressione alle prescritte discipline.

13. Dai Governi di Modena, e Reggio si notificherà mediante pubblico avviso nelle rispettive Provincie il presente Regolamento perchè sia esattamente osservato, riservandosi di far conoscere in egual modo il preciso giorno che verrà d'anno in anno stabilito per l'ordinaria visita di Primavera, non che per la controvisita d'Autunno, e ciò per norma dei Possessori, od Amministratori nelle rispettive fronti della Secchia.

14. All'oggetto poi che il presente Regolamento possa farsi osservare senza ostacolo, ed abbia forza di legge, verrà sottoposto a S. A. R. onde si degni di approvare gli accordi seguiti di comune consenso fra i due Governi di Modena, e Reggio.

Modena 9 Giugno 1828.

COCCAPANI

GOVERNATORE DI MODENA.

Reggio 7 Giugno 1828.

MALAGUZZI

GOVERNATORE DI REGGIO.

VISTO, ED APPROVATO DA NOI IL PRESENTE REGOLAMENTO

Modena 9 giugno 1828.

FRANCESCO.

Per questa prima volta la visita dei Delegati, ed Ingegneri Governativi, e degl'Interessati nei lavori alle sponde del fiume Secchia avrà luogo nel giorno 13 corrente Giugno, e nei successivi fino al termine della medesima.

*Dal Palazzo di Governo in Modena
9 Giugno 1828.*

M.^{SE} LUIGI COCCAPANI IMPERIALI.

G. PELLICCIARI Segretario.

(N. 5.)

IL MINISTRO

DI PUBBLICA ECONOMIA ED ISTRUZIONE.

I crediti dei Particolari per somministrazioni militari, e quelli per titoli diversi delle due Provincie di Modena e Reggio cominciando dall'anno 1802 sino al 1812 inclusivamente sono stati dall'apposita Commissione del Debito Pubblico liquidati in conformità di quanto venne annunziato nella Notificazione 15 Settembre 1827 prossimo scorso, e sono stati anch'essi divisi come nelle antecedenti liquidazioni in tre classi d'ammessi, di sospesi, e di esclusi.

Per norma e regola de' Creditori gli elenchi di tutti gli ammessi e sospesi disposti in ordine alfabetico saranno per la Provincia

Modonese ostensibili presso le Comunità di Modena e di Pavullo, e per la Provincia Reggiana presso quelle di Reggio, e di Castelnovo ne' Monti.

Ritenuti detti crediti come debiti dei cessati Ministeri del Governo Italiano saranno consolidati coll'annua rendita in regola del 4 per 100 dalle Lir. 200 Italiane inclusivamente in avanti, rendita che sarà decorribile col 1.^o Gennajo del trascorso anno 1827; e tutte poi le somme minori, come anche quelle frazioni che nelle maggiori s'incontrano oltre le centinaja compite, si pagheranno in contante all'80 per 100.

Se l'annua rendita arriverà ad Italiane Lir. 50, si pagherà di semestre in semestre posticipatamente; se poi sarà minore in una sola volta alla fine di ciascun anno

Ai Proprietarj di crediti sospesi, i cui motivi si vedranno notati nei rispettivi elenchi si assegna tutto il corrente anno, termine perentorio e di rigore, ad aver presentato al Ministero tutto ciò che crederanno atto a levarne la sospensione, trascorso il quale non si avranno più in alcuna considerazione.

Tutti gli obblighi, le prove e giustificazioni stabilite per ottenere la soddisfazione dei crediti dalle Notificazioni 26 Giugno, e 15 Settembre anno passato sono prescritte anche per questi, di modo che senza il loro adempimento non si rilasceranno dalla Ragionateria del Debito Pubblico le cartelle di consolidato, nè i mandatelli di pagamento, i quali dalla

stessa cominceranno a distribuirsi nel giorno 15 Luglio prossimo venturo.

Data in Modena dal Palazzo di Residenza del Ministero di Pubblica Economia questo giorno 25 Giugno 1828.

L. RANGONI.

F. RICCARDI Seg. Gen.

(N. 6.)

AVVISO.

Con venerata Sovrana Deliberazione del giorno 28 Giugno prossimo scorso si è degnata S. A. R. di autorizzare il sottoscritto Vice-Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia, e Capo della Commissione straordinaria stabilita per la decisione inappellabile delle cause riguardanti l'uso d'acque, de' fiumi e canali della Pianura Reggiana, a decidere ancora tutte le controversie che per tale oggetto sonosi suscitate sulle acque del Torrente Quaresimo.

Resta quindi assegnato a chiunque intenda di sperimentare sull'uso delle acque stesse dei diritti contenziosi, e che non fossero ancora stati portati alla cognizione dei Tribunali, il termine di un mese da decorrere dal giorno della pubblicazione del presente Avviso, a presentare all'Ufficio della suddetta

Commissione le loro dimande corredate di tutti i documenti, recapiti, o indicazione specifica dei mezzi di prove in appoggio delle medesime, con avvertenza che non sarà accordata alcuna proroga senza un legittimo e ben giustificato motivo.

*Dall' Ufficio della Commissione
Modena 11 Luglio 1828.*

IL CONSIGLIERE VICE-PRESIDENTE

GIUSEPPE TERNI.

ANTONIO DOTT. PISANI f. f. di Canc.

(N. 7.)

IL CONSIGLIERE DI STATO

GOVERNATORE DELLA CITTA' E PROVINCIA
DI REGGIO.

NOTIFICAZIONE.

I danni che si arrecano alla Strada della Lunigiana che viene ora dalla munificenza Sovrana resa più facile e comoda attraversando le montagne di questa Provincia hanno richiamata l'attenzione del Governo, ed è perciò che con Sovrana approvazione, e senza pregiudizio delle disposizioni portate dal Regolamento 30 Gennajo 1819, si ordina quanto segue.

1. Nella nuova Strada di Lunigiana è vietato l'uso dei così detti *Traini* o *Strascini*, a meno che non sieno forniti di rotelle atte a sostenerli e condurli senza pregiudizio della Strada stessa. Oltre la confisca del Traino, e delle robe trasportate su di esso, il contravventore sarà multato di Lire 10 Italiane.

2. È vietato in qualsivoglia tempo attraversare la suddetta Strada, anche quando vi fosse la neve, con alberi, o tronchi tagliati trascinandoli per la Strada medesima; sarà multato chi vi contravviene di 5 Lire per ogni albero, o tronco per tal modo trasportato.

3. I Possidenti confinanti la Strada non potranno scaricare le acque dei proprj campi su di essa, nè attraversare con argini i manufatti che regolano il corso alle acque in pregiudizio della Strada suddetta. Perciò i rispettivi padroni e coloni dovranno all'occorrenza condurre le loro acque con fossi da farsi superiormente agli scoli principali, ed alle fogne, e sempre di concerto coll'Ispettorìa sotto pena in caso di contravvenzione di Lire 25 per ogni volta.

4. Finalmente resta vietato a chiunque di poter condurre al pascolo qualsiasi fatta di bestie sì grosse che minute lungo la detta Strada, e dietro le ripe della medesima, sotto pena in caso di contravvenzione di Lire 4 per ogni capo di bestia grossa, e della metà per ogni capo di bestia minuta.

Le multe devolveranno per un terzo all'inventore o denunziante, gli altri due terzi saranno versati nella Cassa del Governo, e verranno destinate a beneficio della Strada danneggiata. L'impotente a soddisfare la multa scontrerà col Carcere la pena in ragione di lire 1 per giorno.

*Data in Reggio dal Palazzo di Governo
questo giorno 14 Luglio 1828.*

MALAGUZZI.

A. BENVENUTI Seg. di Gov.

(N. 8.)

IL PODESTÀ

DELLA COMUNE DI MODENA.

AVVISO.

Col Regolamento del 15 Dicembre 1827 furono richiamate in vigore le antiche discipline, che si riputarono convenienti alle sopravvenute circostanze, onde assicurare a vantaggio pubblico, e dei Commercianti la realtà dei contratti di Granaglie in questa pubblica Gabella, e per avere mediante una copiosa vendita di Frumento dati sicuri per la formazione del settimanale Calmiere al pane. Quanto hanno corrisposto allo scopo

propostosi le vendite copiose in essa Gabella seguite del Frumentone, altrettanto sono riescite limitate nel decorso dell'anno corrente le vendite di Frumento per lo scarso numero dei Concorrenti, stante la proibizione portata dagli Articoli 5, e 6 di detto Regolamento ai Facchini, e Sensali di intromettersi nei contratti, ed ai Fornari, e Farinotti di provvedere, e far provvedere grano in detta Gabella, motivo per cui i Traghettoni, e Mercanti di Granaglie al minuto non trovano del loro interesse l'introdurre considerevole quantità di Frumento in Gabella riuscendone ritardata la vendita.

Fattosi ciò presente a S. E. il Sig. Consigliere di Stato Marchese Luigi Coccapani Imperiali Governatore della Provincia di Modena, si è degnato di approvare con Dispaccio d'oggi N. 5859 la proposta di permettere nelle attuali circostanze ai Sensali, Facchini, Fornari, e Farinotti di introdursi in Gabella per promuovere quanto ai primi le vendite dei Grani, ed ai Fornari, e Farinotti di acquistarne pei rispettivi Negozj, e quindi che rimanga per ora, e fino a nuova disposizione sospesa la proibizione portata dai citati Articoli a loro riguardo, mentre nel resto conservar devono il pieno loro vigore tutte le altre disposizioni contenute nel citato Regolamento 15 Dicembre 1827.

Scoprendosi però monopolj, o frodi per alterare, o simulare la giusta regola dei contratti, si procederà immediatamente contro i

Monopolisti, e Frodatori con tutto il rigore a termini del disposto dal Patrio Codice quanto ai primi, e riguardo ai secondi a norma dei vigenti Regolamenti di Polizia a seconda dei casi, e delle circostanze.

Modena dal Palazzo di Comunità
26 Luglio 1828.

G. R A N G O N I.

TARDINI Segret. in Capo.

(N. 9.)

IL CONSIGLIERE DI STATO

INTENDENTE GENERALE DEI BENI CAMERALI,
ALLODIALI, ED ECCLESIASTICI.

NOTIFICAZIONE.

A togliere gl'introdotti abusi, a prevenirne ulteriori, ed a meglio sistemare la distribuzione delle acque di ragione della R. D. Camera nel Distretto di Reggio a destra della Via Emilia, l'Intendenza Generale, inerendo alle venerate Sovrane Disposizioni alla medesima abbassate, rende noto quanto segue.

1. Vengono poste sotto l'Amministrazione di un Agente Camerale (al quale ufficio è già

stato nominato l'Ingegnere Sig. Paolo Malfatti di Reggio) le acque degl' infrascritti Canali, e Cavi, cioè :

CANALE RUBINO	CANALE CHIARO
CAVO BANDIROLA	CANALE DI S. SILVESTRO
CANALE DI S. GIACOMO	— DELLA CELLA
CAVO GIAROLO	— DEL QUARESIMO
CAVETTO MASDONE	— DELLA MODDOLINA
CAVO GUARDANOVONE	CAVO DEL GUAZZATORE,

ed in generale tutte le acque irrigue che si trovano nel Distretto della Comune di Reggio a destra della Via Emilia, partendo da Reggio, e dal Crostolo sino al Canale Rubino surriferito, eccettuato il Cavo Macera sino a nuova disposizione.

2. Chiunque pretenda avere titoli di uso, possesso, o privilegio sulle dette acque dovrà entro il perentorio termine di tre mesi oggi decorrendi farne denuncia agli Atti dell'Intendenza Generale dei Beni Camerali, Allodiali, ed Ecclesiastici, e la denuncia, oltre il Nome, e Cognome di chi la eseguisce, dovrà indicare 1.º il titolo a cui si appoggia, 2.º la quantità, e la qualità del terreno a cui si ritiene competere il diritto delle acque, 3.º la Bocchetta da cui il Denunziante intende rispettivamente di dedurre le acque; e dovrà ben anche essere accompagnata dai Documenti, e prove, colle quali si voglia sostenere il titolo denunziato, il tutto sotto comminatoria che spirato il detto termine si avrà *ipso*

jure, e senza che occorra verun'altra diffidazione decaduto il Pretendente da qualunque ragione, ed azione sulle acque istesse. La disposizione però del presente Articolo non si estende al Cavo Quaresimo siccome i titoli sulle acque di questo sono a denunziarsi alla Commissione apposita per le controversie in punto di acque del Reggiano a tenore dell' Avviso dell' Illustrissimo Signor Consigliere Vice-Presidente Terni 11 cadente mese.

3. Spirato il termine di dette Denunzie, la Generale Intendenza darà luogo a quelle ulteriori verificazioni che richieste dalle Parti possano essere riconosciute da essa necessarie, e procederà quindi con apposite Decisioni a dichiarare l'efficacia od insussistenza dei titoli denunziati, ed a risolvere ogni relativa controversia. In appresso si farà a stabilire uno, o più Regolamenti per la migliore distribuzione delle acque suddette sotto le prestazioni in corso, od altre da determinarsi, o senza tassa ancora a seconda dei casi, con riguardo ai titoli degli Utenti.

4. In pendenza delle risoluzioni da spiegarsi dalla Generale Intendenza dietro la produzione dei titoli de' Pretendenti, ed in pendenza quindi dei Regolamenti d'irrigazione preaccennati non sarà lecito a qualsiasi persona, o corpo di valersi delle acque dei suddetti Canali, Cavi ec. per qualsiasi uso se non dopo riportata licenza in iscritto dal summentovato Signor Ingegnere Malfatti, al quale sono state già date le norme opportune per l'estradazione,

ed è stato prescritto di accordarle a fronte delle prestazioni pecuniarie in corso. In caso di contravvenzione incorrerà il trasgressore nella multa d'Italiane Lir. 20 per ogni volta, e per ogni bifolca di terreno irrigata; salva qualunque altra più efficace misura.

5. Chiunque non abbia per anche dietro le particolari intimazioni del Signor Malfatti Amministratore fatto chiudere con robusta serraglia, od usciara, e chiave le Bocchette da cui rispettivamente è in uso di dedurre le acque, dovrà farlo entro il perentorio termine di giorni otto dalla pubblicazione di questa decorrendi; dovranno poi le chiavi tutte delle Bocchette essere depositate nell'Ufficio del Delegato, ritenuto che coloro i quali mancheranno a tali discipline, od anche all'una, o all'altra di esse saranno multati nella somma da Lir. 20 a Lir. 30 Italiane a regolato arbitrio della Generale Intendenza secondo i casi.

Modena 30 Luglio 1828.

LUIGI CONTE GUICCIARDI.

C. F. BARTOLOMASI f. f. di Segr.

(N. 10.)

IL CONSIGLIERE DI STATO

INCARICATO DEL DIPARTIMENTO CENTRALE

DI ALTA POLIZIA,

E SORVEGLIANZA GENERALE DELLA CENSURA.

NOTIFICAZIONE.

Onde agevolare la piena esecuzione della Legge 29 Aprile anno corrente, SUA ALTEZZA REALE il Graziosissimo nostro Sovrano si è degnata di ordinare quanto segue =

1. I Libri esistenti al primo Gennajo 1829 non solo potranno depositarsi nelle Dogane di questi Dominj, o spedirsi all'Estero in conformità dell'Articolo 8.^o della predetta Legge, ma potranno depositarsi eziandio in magazzini particolari dei rispettivi Libraj e Negozianti, colle precauzioni d'inventario, suggellamento e doppia chiave, che nei singoli casi verranno prescritte dall'Ufficio di Sorveglianza generale della Censura, oltre quelle speciali cautele che dal medesimo potessero giudicarsi opportune.

2. Nel caso in cui si volessero dai Proprietarj spedire all'Estero tutti od in parte i volumi delle Opere pervenute, o che pervenissero nelle Dogane dello Stato, si dovrà ciò eseguire colle usitate cautele, con bolla cioè

di accompagnamento vincolata al ritorno e deposito, nei modi già combinati col Ministero della Reale Finanza.

3. La stampa e circolazione dei Calendarj Ecclesiastici, che non contengano alcuna cosa più dell'ordinario all'uso delle Congregazioni Parrocchiali e delle Sagrestie, dipenderà qualunque sia il numero dei fogli dall'autorizzazione dell'Ufficio di Sorveglianza della Censura quanto alla Provincia di Modena, ed altrove dai Governi delle diverse Provincie, in conformità dell'Articolo 2.^o della Legge anzidetta: Tale autorizzazione però dovrà costantemente risultare in iscritto.

4. La stampa e circolazione dei semplici Almanacchi, sebbene maggiori di quattro pagine, dipenderà egualmente dall'Ufficio di Sorveglianza generale della Censura e dei rispettivi Governi Provinciali, con autorizzazione pure in iscritto come sopra, quand'anche vi si contenessero Tariffe monetarie, l'Arrivo e Partenza dei Corrieri e Pedoni, i luoghi e tempi dei Mercati e delle Fiere, e non altrimenti.

5. Le Tesi, ed altri Libri applicati all'uso interno delle Scuole, quantunque non istrettamente inservienti all'istruzione, saranno sottoposti al bollo gratuito.

6. Altrettanto avrà luogo per gli Uffizj sacri Ordinarj e pei Libri manuali di semplice Preghiera; ma gli altri che in più lato senso diconsi Ascetici, dovranno sottoporsi al bollo oneroso di Censura.

7. Sebbene per l'impressione dei bolli a pagamento sia preferibile il color ceruleo od azzurro, pure ogni Censore potrà valersi di una materia colorata qualunque, escluso il giallo, che si dovrà praticar sempre pei soli bolli gratuiti, onde l'uno dall'altro bollo possa distinguersi con facilità e senza abuso, od equivoco.

8. Ogni Censore, il quale mosso dallo zelo di facilitare la diffusione di buoni Libri, preferisse di bollare gratuitamente quelli pure che sarebbero soggetti al bollo oneroso, potrà ciò fare usando in tal caso il color giallo a scampo di frodi per parte di qualunque Venditore.

9. I singoli Censori potranno esercitare promiscuamente ovunque e per chiunque l'Ufficio loro, e quindi potranno approvare e bollare gli Autografi da stamparsi ed i Libri da diramarsi, quando pur venissero loro presentati da Persone domiciliate fuori del rispettivo Circondario, e quando pur seguir dovesse la stampa nella Tipografia di un luogo diverso.

10. I soli Eredi e Legatarj esenti dalla Tassa di Registro sulle successioni a termini della Legge 27 febbrajo 1815, saranno dispensati dal sottoporre al bollo i Libri acquistati con tali titoli, qualora vengano però custoditi nelle rispettive case dei singoli Proprietarj.

11. Ogni particolare Proprietario di Libri non bollati ed esclusi perciò dalla circolazione, potrà farli trasportare nella casa in cui an-

dasse a trasferire la di lui abitazione, purchè il Portatore sia munito di una licenza speciale dall'Ufficio di Sorveglianza della Censura.

In obbedienza pertanto ai Sovrani Reali Comandi si deducono a pubblica notizia le premesse disposizioni per la dovuta ed esatta osservanza.

*Data dal Palazzo di Governo
questo giorno 11 Dicembre 1828.*

M.^{SE} LUIGI COCCAPANI IMPERIALI.

GEMINIANO Not. NICOLETTI Can.

(N. 11.)

E S T R A T T O

*Dalla Deliberazione dell' Illustrissimo
Supremo Consiglio di Giustizia 31 Dicem-
bre 1828. N.º 2095.*

In conseguenza della Nuova Distrettuazione portata dal R. Decreto 20 Dicembre 1827 non che delle Sovrane Disposizioni emanate in diversi tempi dall'Anno 1816 fino a tutto il cadente rispetto al Circondario, e qualità di alcuni degli Uffizj giudiziarij specificate nella Notificazione 18 Settembre 1816, oltre al ritrovarsi adesso sostituiti, od eretti nuo-

vamente, semplici Uffizj di Vicegerenze in quelli una volta di Giusdicenze situati a Monfestino, Pievepelago, Castiglione, e Licciana, le quali Vicegerenze dipendono, quanto alle due prime dalla Giusdicenza di Pavullo, quanto alla terza dall'altra di Castelnuovo in Carfagnana, e riguardo all'ultima dalla Giusdicenza di Aulla in Lunigiana; oltreciò debbono pur anche aver luogo pel primo giorno dell'imminente anno 1829 rispetto alle Giusdicenze di Sassuolo, e di Pavullo i cambiamenti territoriali quì appresso indicati, cioè:

1. Aggiungonsi all' Attual Circondario della Giusdicenza di Sassuolo le Sezioni di *S. Martino Vallata*, e *Saltino*, già soggette alla Giusdicenza di Pavullo; non che le altre di *Cassano con Talbignano*, e *Palaveggio di Morano* già appartenenti alla Giusdicenza di Montefiorino, siccome quelle, che, al pari della Sezione di *Faeto*, formano oggi parte del Comune di Sassuolo anzidetto.

2. Si comprenderanno nel Circondario della Giusdicenza di Pavullo siccome aggiunte nella citata Distrettuazione a quel Comune le Sezioni.

(a) di *Festà* soggetta finora alla Giusdicenza di Vignola.

(b) di *Casellano* che appartenne già al Comune, e Giusdicenza di Montese.

(c) di *Pianorso con Casarola*, e *Rancidoro* staccate dal Circondario della Giusdicenza di Montefiorino, il quale viene così ristretto al proprio Comune, compresevi però quindi le

Sezioni di *Farneta, Maccognano, e Gusciola,*
come dal 1815 in avanti.

Visto

IL CONSIGLIERE INTIMO PRESIDENTE
SCOZIA.

Per Estratto conforme

Dalla Cancelleria del Supremo Consiglio di Giustizia
31 Dicembre 1828.

GIO. BATT. DOTT. CHIOSSI Canc.

INDICE.

4 Febbrajo 1828.

*Notificazione di S. E. il Signor Mini-
stro di Pubblica Economia intorno alla
seguita liquidazione dei Crediti di pri-
vati, o Corpi pubblici della Provincia
di Garfagnana verso lo Stato, per di-
versi titoli; e sulle discipline stabilite
riguardo alla di loro soddisfazione pag. 3.*

12 Aprile.

*Decreto Sovrano, col quale, ad oggetto
di accrescere i boschi, prati, e pascoli
nell' Alta Montagna, vien aumentata
la tassa d' Estimo composto per ogni
Biolca di terreno dissodato, e coltivato
a piante annue; prescrivendosi indi le
regole convenienti al taglio de' Boschi,
anche privati. 6.*

29 detto.

*Altro Sovrano Decreto che attiva in tutto
lo Stato, con le opportune disposizioni,
la Censura de' Libri e Stampe diverse,
affidandola ad un Corpo d' Individui*

Censura

Ecclesiastici, e Secolari, addetti all'Uffizio di Sopravveglianza della Censura, istituito presso il Dipartimento Centrale d'Alta Polizia 12.

9 Giugno.

Notificazione di S. E. il Signor Governatore di Modena, portante il Regolamento determinato tra questo, ed il Governo di Reggio, per la concessione di licenze a Lavori nelle Sponde della Secchia, dal Pescale sino al Ponte di Rubiera. 20.

25 detto.

Altra di S. E. il Signor Ministro di Pubblica Economia, enunciante la compiuta liquidazione dei Crediti di privati, o Corpi pubblici verso lo Stato per varj titoli, ma in specie di somministrazioni militari, nelle Provincie di Modena, e Reggio, dal 1802, al 1812; e sull'applicazione allo sfogo della medesima delle norme già stabilite in casi consimili. . 26.

11 Luglio.

Avviso del Signor Consigliere Vice-Presidente Terni Capo della Commissione giudicante le Cause circa l'uso delle acque scorrenti nella Pianura Reggiana, per-

chè in termine di un mese siano presentate le domande per Controversie relative all'uso di quelle del Quaresimo. . 28.

14 Luglio.

Notificazione di S. E. il Signor Governatore di Reggio con la quale, in ampliazione del Regolamento 30 Gennaio 1819, prescrivonsi Norme, e Discipline tendenti alla difesa e manutenzione della nuova Strada per la Lunigiana. 29.

26 detto.

Avviso dell'Illustrissimo Signor Podestà di Modena circa la sospensione del divieto fatto negli Articoli 5, e 6, del Regolamento 15 Dicembre 1827 a' Facchini e Sensali, a' Fornaj e Farinotti, di far vendere e di acquistare, rispettivamente, le Granaglie nella Gabella, o Mercato pubblico 31.

30 detto.

Notificazione di S. E. il Signor Intendente dei Beni Camerali, ecc., portante essere state poste sotto Amministrazione le Acque di varj Cavi e Canali a destra della Via Emilia nel Distretto di Reggio, spettanti alla R. D. Camera, coll'intento di meglio sistemarne la distribuzione 33.

11 Dicembre.

Censura

Notificazione di S. E. il Signor Consigliere di Stato Incaricato del Dipartimento Centrale d'Alta Polizia, e Sorveglianza Generale della Censura, contenente ulteriori disposizioni dirette ad agevolare il pieno eseguitamento della Sovrana Legge 29 Aprile. 37.

31 detto.



Estratto di Deliberazione del Supremo Consiglio di Giustizia in ordine a varj Cambiamenti territoriali, da effettuarsi col 1. Gennaio 1829 rispetto ai Circondarj delle Giurisdicenze di Sassuolo, e Pavullo, ed alla sostituzione di semplici Uffizj di Vicegerenze a quelli una volta di Giurisdicenze in Monfestino, Pievepelago, Castiglione, e Licciana. 40.